

**DELIBERAZIONE 27 LUGLIO 2021**

**318/2021/S/EEL**

**IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER LA REALIZZAZIONE DI STRATEGIE DI PROGRAMMAZIONE NON DILIGENTI NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO DELL'ENERGIA ELETTRICA**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella riunione 1168<sup>a</sup> del 27 luglio 2021

**VISTI:**

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- il regolamento (UE) 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso (di seguito: regolamento REMIT);
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95), ed in particolare l'articolo 2, comma 20, lett. c);
- la legge 30 ottobre 2014, n. 161 e s.m.i., ed in particolare l'articolo 22; il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e s.m.i.;
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06, recante "Condizioni per l'erogazione del pubblico servizio del dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale e per l'approvvigionamento delle relative risorse su base di merito economico, ai sensi degli articoli 3 e 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79" e s.m.i. (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 5 agosto 2008, ARG/elt 115/08, recante il "Testo Integrato per il Monitoraggio del mercato elettrico all'ingrosso e del mercato per il servizio di dispacciamento" e s.m.i. (TIMM);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" e s.m.i. (di seguito: Regolamento Sanzioni);

- la deliberazione dell’Autorità 23 ottobre 2014, 522/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 522/2014/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 29 ottobre 2014, 525/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 525/2014/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 24 giugno 2016, 342/2016/E/eel (di seguito: deliberazione 342/2016/E/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 28 luglio 2016, 444/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 444/2016/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 4 agosto 2016, 459/2016/E/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2016, 800/2016/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 24 marzo 2017, 177/2017/E/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 13 luglio 2017, 529/2017/E/eel (di seguito: deliberazione 529/2017/E/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 18 gennaio 2018, 19/2018/E/eel (di seguito: deliberazione 19/2018/E/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2018, 57/2018/A e s.m.i.;
- la determinazione del Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni (di seguito: Direttore DSAI) 19 dicembre 2017, DSAI/103/2017/eel (di seguito: determinazione DSAI/103/2017/eel).

**FATTO:**

1. Con comunicazioni 21 e 22 giugno 2016 (prot. Autorità 17692 del 22 giugno 2016 e 17834 del 23 giugno 2016) Terna - Rete elettrica nazionale S.p.A. (di seguito: Terna) ha segnalato all’Autorità un significativo incremento, rispetto ai mesi precedenti, dei corrispettivi di sbilanciamento dell’energia elettrica, dovuto a strategie di programmazione non diligente.
2. Pertanto, con deliberazione 342/2016/E/eel, l’Autorità ha avviato procedimenti individuali nei confronti di diversi utenti del servizio di dispacciamento, tra cui quello indicato nell’Allegato A al presente provvedimento (di seguito: anche Società), per l’adozione di provvedimenti prescrittivi e/o di regolazione asimmetrica, ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettera d), della legge 481/95 e dell’articolo 43, comma 5, del decreto legislativo 93/11, per contrastare condotte sui mercati all’ingrosso dell’energia e sul mercato per il servizio di dispacciamento (di seguito: MSD) suscettibili di compromettere la corretta interazione tra domanda e offerta.
3. Le risultanze istruttorie inviate alla Società (prot. Autorità 26595 del 26 settembre 2016) evidenziavano un’attività di programmazione non coerente con i principi di diligenza, prudenza, perizia e previdenza di cui all’articolo 14, comma 6, della deliberazione 111/06, con conseguimento di vantaggi economici da parte della medesima Società. Pertanto, con deliberazione 529/2017/E/eel, l’Autorità ha:
  - i) escluso la configurabilità di tali condotte come potenzialmente manipolative ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento REMIT, in quanto ha dato atto che, a livello del singolo utente del dispacciamento, non risultano avere alterato i prezzi di mercato;

- ii) ordinato all'utente del dispacciamento in esame la restituzione a Terna degli importi corrispondenti all'indebito beneficio conseguito per effetto delle predette condotte di programmazione non diligenti messe in atto dal medesimo utente, determinati secondo i criteri e le modalità definite nell'Allegato B alla predetta deliberazione 529/2017/E/eel (come confermato ovvero modificato ai sensi del punto 4 della medesima deliberazione);
  - iii) conferito mandato al Direttore DSAI di valutare la sussistenza di presupposti per l'avvio di un procedimento sanzionatorio, nei confronti del suddetto utente, per violazione dell'articolo 14, comma 6, della deliberazione 111/06.
4. Sulla base dei dati acquisiti nell'ambito del predetto procedimento, il Direttore DSAI, con la citata determinazione DSAI/103/2017/eel, ha avviato un procedimento sanzionatorio nei confronti della Società per accertare la violazione dell'articolo 14, comma 6, della deliberazione 111/06. L'illegittimità delle condotte contestate risulterebbe:
- i) dalla dimensione dell'errore di sbilanciamento: con riguardo ad alcuni prelievi (delle unità di consumo) e ad alcune immissioni (delle unità di produzione) imputabili alla società, oggetto di analisi nel menzionato procedimento, è emersa un'incidenza degli sbilanciamenti effettivi rispetto:
    - ai prelievi effettivi, superiore alla *performance* del settore (pari al 30%) di cui al punto 2 della deliberazione 444/2016/R/eel;
    - alle immissioni effettive, superiore: a) per le unità di produzione rilevanti alimentate da fonte eolica, alla *performance* di settore pari all'80%; b) per le unità di produzione non rilevanti alimentate da fonti rinnovabili non programmabili, alle soglie di cui alla Tabella 2 dell'Allegato B alla deliberazione 529/2017/E/eel, determinate sulla base dei dati comunicati dalla società in ordine alla composizione del proprio portafoglio; c) per le unità di produzione non rilevanti alimentate da fonti programmabili, alla *performance standard* del 30%;
  - ii) dalla sistematicità: tali condotte si sono protratte per un considerevole lasso temporale, cioè tra gennaio 2015 e luglio 2016;  
il tutto meglio precisato nell'Allegato A alla citata determinazione DSAI/103/2017/eel.
5. In considerazione della rilevanza degli elementi fattuali successivamente trasmessi dalla società ai sensi del punto 3 della predetta deliberazione 529/2017/E/eel, l'Autorità, pur confermando il provvedimento prescrittivo, con deliberazione 19/2018/E/eel ha revisionato il contenuto dell'Allegato B alla deliberazione 529/2017/E/eel.
6. In data 5 maggio 2021 (prot. Autorità 20136), il Responsabile del procedimento ha comunicato le risultanze istruttorie.
7. Nel corso del procedimento la società non ha depositato documentazione difensiva.

#### VALUTAZIONE GIURIDICA:

8. Per la sicurezza del sistema elettrico nazionale, è essenziale l'equilibrio tra l'energia immessa e quella prelevata (cosiddetto "bilanciamento"). Terna deve garantire tale equilibrio, compensando immissioni e prelievi effettivi e poiché non dispone – in ragione della separazione tra attività di rete e di produzione e vendita – di impianti di produzione per variare in tempo reale i flussi di energia, necessita della cooperazione degli utenti del dispacciamento. Per minimizzare i volumi di bilanciamento tutti gli utenti del dispacciamento, inclusi i titolari delle unità non abilitate a presentare offerte sul MSD, assumono l'impegno vincolante di immettere/prelevare in/dalla rete in ciascun punto di dispacciamento per unità di produzione/consumo nella loro responsabilità, la quantità di energia elettrica corrispondente al programma vincolante modificato e corretto di immissione/prelievo relativo al medesimo punto (articolo 14, commi 1 e 3, della deliberazione 111). Il comma 6 del medesimo articolo precisa che gli utenti del dispacciamento sono tenuti a definire programmi utilizzando "le migliori stime dei quantitativi di energia elettrica (...), in conformità ai principi di diligenza, prudenza, perizia e previdenza". La "definizione di programmi di immissione e prelievo secondo i suddetti principi costituisce una norma di comportamento di rilevante importanza per ciascun utente" del dispacciamento (deliberazione 525/2014/R/eel).
9. A livello di *settlement*, nell'ambito del singolo contratto di dispacciamento, l'energia elettrica che l'utente immette/preleva in eccesso rispetto al programma vincolante è considerata (rispettivamente) acquistata/venduta da Terna (articolo 14, commi 2 e 4, della deliberazione 111/06) e valorizzata a un prezzo che dovrebbe essere idoneo a ribaltare, sull'utente che ha sbilanciato, i costi sostenuti da Terna per mantenere in equilibrio il sistema. Lo stesso vale per l'energia elettrica immessa/prelevata in difetto. I proventi e gli oneri maturati dal sistema per effetto dell'applicazione dei corrispettivi di sbilanciamento effettivo (e dei corrispettivi di non arbitraggio) concorrono alla determinazione del corrispettivo per l'approvvigionamento delle risorse per il servizio di dispacciamento di cui all'articolo 44 della deliberazione 111/06, in ultima istanza a carico della totalità dei clienti finali (di seguito: corrispettivo *uplift*). Lo sbilanciamento, infatti, non incide solo sulla posizione economica dell'utente del dispacciamento che ha messo in atto tale strategia, ma può comportare oneri, anche ingenti, a carico del sistema elettrico e quindi della totalità della clientela finale.
10. Del resto, l'obbligo di diligenza degli utenti del dispacciamento costituisce una declinazione dei canoni di correttezza e buona fede oggettiva nel rispetto dei quali l'utente deve cooperare con Terna nella richiamata programmazione, che lo stesso gestore della rete monitora segnalandone all'Autorità "*significativi e reiterati scostamenti*" (articolo 14, comma 7, della deliberazione 111/06).
11. Con deliberazione 444/2016/R/eel l'Autorità, ad esito del richiamato monitoraggio e per agevolare la rilevazione di eventuali violazioni del predetto obbligo di programmazione diligente, ha stabilito che Terna segnali all'Autorità gli utenti del

- dispacciamento in prelievo che siano incorsi in almeno un mese e in una zona di mercato in sbilanciamenti effettivi superiori al 30% (punto 2 del deliberato).
12. Per quanto riguarda gli utenti del dispacciamento in immissione, da un'analisi della *performance* di programmazione di detti utenti nel periodo gennaio 2015 – novembre 2016, è emerso come la maggioranza dell'energia elettrica immessa sia stata programmata con errori medi mensili inferiori ai seguenti valori:
    - a) unità di produzione rilevanti alimentate da fonte eolica: 80%;
    - b) unità di produzione rilevanti alimentate da fonte solare fotovoltaica: 50%;
    - c) unità di produzione rilevanti alimentate da fonte idrica ad acqua fluente: 30%;
    - d) unità di produzione non rilevanti alimentate da fonti programmabili: 30%.
  13. Per quanto riguarda le unità di produzione non rilevanti alimentate da fonti rinnovabili *non* programmabili, invece, ai fini dell'individuazione del discrimine fra condotte diligenti e non diligenti si è tenuto conto della *performance* del 30% prevista per le unità di consumo dalla deliberazione 444/2016/R/eel, salva autocertificazione da parte della società della effettiva composizione del proprio portafoglio.
  14. La determinazione di avvio del presente procedimento ha assunto quale discrimine fra condotte diligenti e non diligenti le *performance* riportate nell'Allegato B alla deliberazione 529/2017/E/eel.
  15. Come esposto in fatto, a seguito degli ulteriori elementi puntuali forniti dalla società, con successiva deliberazione 19/2018/E/eel l'Autorità:
    - in ordine agli sbilanciamenti afferenti alle unità di consumo, ha rettificato per la zona Nord la relativa soglia di tolleranza *standard* del 30% in funzione del peso nel portafoglio della società dei prelievi in alta/media tensione e della soglia di tolleranza ad essi riconosciuta utilizzando la metodologia statistica, individuando per la zona Nord le specifiche soglie di tolleranza di cui alla Tabella 2 della sezione A, dell'Allegato B alla predetta deliberazione; alla luce di quanto sopra, la condotta tenuta dalla società in relazione alla programmazione delle unità consumo localizzate nella zona Nord è stata qualificata come diligente;
    - in ordine agli sbilanciamenti afferenti alle unità di produzione non rilevanti programmabili, ha previsto per la zona Nord (come richiesto dalla società) l'applicazione di una soglia di tolleranza determinata in funzione dell'effettiva variabilità delle curve di immissione, secondo una metodologia statistica concettualmente analoga a quella applicata per i punti di prelievo, individuando per la zona Nord le specifiche soglie di tolleranza di cui alla Tabella 2 della sezione B, dell'Allegato B alla predetta deliberazione; alla luce di quanto sopra, la condotta tenuta dalla società in relazione alla programmazione delle unità di produzione non rilevanti programmabili localizzate nella zona Nord è stata qualificata come diligente;
    - in ordine agli sbilanciamenti afferenti alle unità di produzione non rilevanti alimentate da fonti rinnovabili non programmabili, ha assunto per gli impianti alimentati da gas di discarica nella zona Centro Sud una soglia di tolleranza del 50%, in linea con quella prevista per gli impianti fotovoltaici, secondo quanto indicato nella Tabella 2 della sezione B, dell'Allegato B alla predetta

deliberazione 19/2018/E/eel; alla luce di ciò, la condotta tenuta dalla società in relazione alla programmazione delle unità di produzione non rilevanti non programmabili localizzate nella zona Centro Sud è stata qualificata come diligente.

16. A fronte di quanto sopra, pertanto, la violazione risulta riguardare le seguenti tipologie di unità, zone di mercato e periodi:
- *unità di consumo*: Zona Centro Nord da gennaio 2015 a luglio 2016; Zona Sardegna da marzo 2015 a ottobre 2015 e da aprile 2016 a luglio 2016; Zona Sicilia da gennaio 2015 a maggio 2015 e da luglio 2015 a luglio 2016;
  - *unità di produzione rilevanti alimentate da fonte eolica*: Zona Centro Nord giugno 2015 e luglio 2015; Zona Sicilia da maggio 2015 a luglio 2015 e settembre 2015 e ottobre 2015;
  - *unità di produzione non rilevanti alimentate da fonti rinnovabili non programmabili*: Zona Centro Nord gennaio e febbraio 2015, da novembre 2015 a febbraio 2016;
  - *unità di produzione non rilevanti programmabili*: Zona Centro Nord gennaio e febbraio 2015 e da aprile 2015 a luglio 2016; Zona Centro Sud da maggio 2015 a luglio 2015 e da novembre 2015 a maggio 2016.

Risultano assai significativi gli sbilanciamenti delle unità di consumo nella Zona Sicilia e nella Zona Sardegna, con uno sbilanciamento medio totale rispettivamente di 850,94% e di 125,85% (come dettagliatamente indicato nell'Allegato B alla deliberazione 19/2018/E/eel).

#### **QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE:**

17. L'articolo 11 della legge 689/81 prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
- a) gravità della violazione;
  - b) opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
  - c) personalità dell'agente;
  - d) condizioni economiche dell'agente.
- L'Autorità applica i criteri di cui al sopra citato articolo 11, alla luce di quanto previsto dagli articoli 24 e ss. del Regolamento Sanzioni.
18. Sotto il profilo della *gravità della violazione*, la Società non ha rispettato disposizioni funzionali a mantenere l'equilibrio e della sicurezza del sistema elettrico nazionale. Ed infatti, come specificato nelle risultanze istruttorie, per ridurre eventuali squilibri del sistema – i cui costi sono sostenuti dalla totalità dei clienti finali attraverso il c.d. corrispettivo *uplift* – gli utenti del dispacciamento devono effettuare programmi, nella stima dei quantitativi di energia elettrica in immissione e prelievo, conformi ai principi di diligenza, prudenza, perizia e previdenza.
- Più specificamente, ai fini della valutazione della gravità della violazione, si tiene conto di quanto evidenziato al punto 16.

19. Ai sensi dell'articolo 26, comma 1, lett. d) del Regolamento Sanzioni, rileva la circostanza che la Società abbia conseguito, per effetto delle condotte contestate, indebiti vantaggi economici come indicati nella comunicazione delle risultanze istruttorie e che abbia provveduto alla prescritta restituzione (cfr. nota di Terna acquisita con prot. Autorità 19611 del 23 giugno 2020).
20. Per quanto riguarda l'*opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione e la personalità dell'agente*, non risultano circostanze rilevanti.
21. In merito al criterio delle *condizioni economiche* dell'agente, si rileva che il fatturato conseguito nell'anno 2016 dalla società è pari a euro 430.748.510.
22. Gli elementi sopra evidenziati consentono, pertanto, di determinare la sanzione nella misura di euro 67.500 (sessantasettemilacinquecento/00)

### **DELIBERA**

1. di accertare la violazione da parte dell'utente del dispacciamento dell'energia elettrica titolare di unità di consumo e produzione indicato nell'Allegato A al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale, nei termini di cui in motivazione, dell'articolo 14, comma 6, della deliberazione 111/06;
2. di irrogare all'utente del dispacciamento di cui all'Allegato A, ai sensi dell'articolo 2 comma 20, lettera c) della legge 481/95, una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 67.500 (sessantasettemilacinquecento/00).
3. di ordinare all'utente del dispacciamento di cui all'Allegato A di pagare la sanzione irrogata entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.A. presentando il modello "F23" (recante codice ente QAE e codice tributo "787T"), come previsto dal decreto legislativo 237/1997;
4. di avvisare che, decorso il termine di cui al precedente punto 3, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo "788T"); in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge 689/81 (codice tributo "789T");
5. di ordinare all'utente del dispacciamento di cui all'Allegato A di comunicare all'Autorità l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa irrogata mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato via mail all'indirizzo protocollo@pec.arera.it, entro 5 giorni dalla sua effettuazione;
6. di notificare il presente provvedimento al soggetto di cui all'Allegato A mediante pec all'indirizzo ivi indicato, nonché di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it) ad eccezione dell'Allegato A.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

27 luglio 2021

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*